



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**SEZ. FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Daniela BRUNI	PRESIDENTE
dott. Martina GASPARINI	GIUDICE REL.
dott. Silvia BIANCHI	GIUDICE

letto il ricorso depositato il 9.8.2021 da COMAR scarl per l'ammissione alla procedura ex art.161 comma 6 l.fall.

visto il parere depositato dai Commissari Giudiziali in data 9 marzo 2022 considerato che con atto depositato il 28.2.2022 la ricorrente ha dichiarato rinunciare alla procedura di concordato prenotativo producendo copia del piano di risanamento e riservandosi di produrre l'attestazione e le ricevute di avvenuta pubblicazione nel registro imprese del piano attestato ex art 67 comma 3 lett d) l.fall.

rilevato che in data 5.3.2022 la ricorrente depositava il piano di risanamento attestato con prova della avvenuta pubblicazione in pari data al registro imprese del piano e dell'attestazione

visto l'art. 9 comma 5 bis l. n. 40/2020 che dispone che *"Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182 bis settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art.67 terzo comma lett. d del medesimo regio decreto n.267 del 1942 pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione*

*medesima. Il tribunale, verificate la completezza e regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'art.161 sesto comma o dell'art.182-bis settimo comma, del citato regio decreto n.267 del 1942";*

considerato che nel caso di specie il piano di risanamento attestato risulta esser stato pubblicato presso il registro imprese successivamente alla data di scadenza dei predetti termini ( risultando la stessa attestazione redatta successivamente a tale scadenza)

rilevato che entro il termine concesso ( 28.2.2022) non risultava depositato il piano attestato presso il registro imprese e che pertanto non risulta applicabile tale disposizione

considerato tuttavia che l'avvenuta rinuncia alla procedura di concordato prenotativo ne determina l'estinzione

rilevato che l'avvenuto ( seppur tardivo) deposito del piano attestato di risanamento consente di ritenere non più attuale lo stato di insolvenza

**P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

- 1) dichiara l'estinzione del procedimento;
- 2) la trasmissione del presente decreto al registro imprese per la cancellazione della pubblicazione del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla preponente e ai Commissari Giudiziali.

Venezia, li 10 marzo 2022

Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il Giudice rel.

Dott.ssa Martina Gasparini